

Publicato il 27/07/2021

N. 08968/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05231/2021 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5231 del 2021, proposto da \*\*\*\* \*\*\*, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Aravini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Oslavia n. 30, int. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

\*\*\*\* non costituito in giudizio;

***per***

l'annullamento del silenzio diniego formatosi in ordine all'istanza di accesso ai documenti amministrativi ex Legge 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, formulata dalla Sig.ra \*\*\*\* \*\*\*, a mezzo p.e.c., in data 19 marzo 2021 e assunta al protocollo dell'Ente al n. \*\*\*\* in data 24.03.2021, giusta

ricevuta automatica di protocollo del 24 marzo 2021, nonché per l'annullamento di ogni atto pregresso e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 la dott.ssa Brunella Bruno in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Considerato che:

- con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Sig.ra \*\*\*\* ha agito avverso il silenzio- rigetto formatosi in relazione all'istanza presentata all'amministrazione comunale a mezzo p.e.c., in data 19 marzo 2021 e assunta al protocollo dell'Ente al n. QI/2021/0057050 in data 24.03.2021, per l'accesso ai documenti amministrativi afferenti all' *“..intero fascicolo e alla documentazione amministrativa, tecnica, progettuale e grafica sottesa al procedimento amministrativo che ha portato al rilascio della licenza edilizia/concessione n. 89/C del 26.03.1977”* rilasciata dall'allora Comune di Roma in favore della Sig.ra \*\*\*\*, in relazione alla demolizione del tetto di legno e alla ricostruzione dello stesso in cemento armato dell'immobile ubicato in Roma alla Via \*\*\*\* n. \*\*\*\* (distinto catastalmente al foglio n. \*\*\*\*, particella n. \*\*\*\*, subalterno n. \*\*\*\*), attualmente in proprietà del figlio della Sig.ra \*\*\*\*;
- la ricorrente ha premesso di aver specificato nell'istanza, con allegazione di documentazione a comprova, di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma alla Via \*\*\*\* n. \*\*\*\* (catastalmente distinto al foglio n. \*\*\*\*, particella n. \*\*\*\*, subalterno n. \*\*\*\*), sottostante quello del Sig. \*\*\*\* ed in relazione al quale la

medesima si è determinata nel voler eseguire gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 1 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020, n. 77 (cosiddetto "superbonus 110%"), risultando a tal fine necessaria la produzione della prescritta documentazione con dettagliata illustrazione delle ragioni correlate alla richiesta di ostensione del sopra indicato fascicolo;

- su tali basi, dedotta la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti per il positivo riscontro dell'istanza di accesso, la ricorrente ha contestato il contegno inerte tenuto dall'amministrazione comunale, con conseguente formazione del provvedimento tacito reiettivo dell'istanza medesima;

- Roma Capitale si è costituita in giudizio con atto di mera forma;

- il controinteressato Sig. \*\*\*\* non si è costituito in giudizio;

- successivamente la difesa della ricorrente ha prodotto memoria ed ulteriore nota insistendo per l'accoglimento del gravame e per la condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite;

- il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito indicati.

- emergono nella fattispecie tanto la legittimazione quanto l'interesse all'accesso alla documentazione richiesta, in considerazione della contiguità dell'unità immobiliare in proprietà della ricorrente con quello della parte controinteressata e della connotazione strumentale *dell'actio ad exhibendum*;

- come chiarito, infatti, dall'univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche) l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti;

- in relazione alla richiesta ostensiva oggetto del presente giudizio viene in rilievo l'esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse della istante: a)

diretto, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente; b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l'ammissione ad un beneficio; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all'attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni;

- giova precisare, peraltro, anche l'urgenza correlata all'acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali la ricorrente aspira;

- il ricorso va, dunque, accolto, nei termini sopra indicati, e per l'effetto il provvedimento tacito reiettivo impugnato va annullato e va dichiarato l'obbligo di Roma Capitale di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione, previa comunicazione al controinteressato e subordinatamente alla valutazione dei motivi ostativi che dovessero essere dal medesimo rappresentati, nonché previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura;

- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e dichiara l'obbligo di Roma Capitale di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione, previa comunicazione al controinteressato e subordinatamente alla valutazione dei motivi ostativi che dovessero dal medesimo essere rappresentati, nonché previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura.

Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Brunella Bruno**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**